



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori MENNUNI, DE PRIAMO, MATERA, RASTRELLI,
DELLA PORTA, FAROLFI, TUBETTI, SIGISMONDI, ROSA, CALANDRINI,
RAPANI, IANNONE, SILVESTRONI, TERZI DI SANT’AGATA e LISEI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 MARZO 2024

Istituzione del Giorno dei caduti delle Forze di polizia

ONOREVOLI SENATORI. – Le Forze di polizia, ad ordinamento civile e militare (Polizia di Stato, Arma dei carabinieri, Guardia di finanza, Polizia penitenziaria) rappresentano, con la loro professionalità, un solido e costante servizio di prossimità a presidio della legalità nel territorio. Tutte loro concorrono a rimuovere o a individuare tutte le cause che possono ostacolare, od ostacolano, la tranquilla e ordinata convivenza civile o ledere gli interessi legittimi dei singoli.

Esse sono impegnate quotidianamente a tutelare la sicurezza delle istituzioni e l'incolumità dei cittadini da azioni di violenza o di criminalità, da quelle comuni a quelle organizzate, sino a quelle con finalità di terrorismo o di mafia.

Molti sono coloro che appartenenti alle Forze di polizia hanno sacrificato la loro vita o che hanno subito gravi danni fisici per garantire tutto ciò.

Come espressione di riconoscenza, considerazione e rispetto loro dovuto da tutti noi cittadini il presente disegno di legge intende istituire il Giorno dei caduti delle Forze di polizia, quale ricorrenza per onorarne la memoria e per onorare il loro lavoro, il loro impegno, la loro professionalità e purtroppo anche il loro sacrificio.

Un disegno di legge che ricordando le Forze di polizia intende promuovere una cultura del rispetto del prossimo e della legalità, sensibilizzando le istituzioni e i cittadini sull'importanza dei valori di libertà e di democrazia, valori che le Forze di polizia difendono.

È importante ricordare che a Roma, in Piazza della Libertà, il 21 Novembre 2014 fu inaugurato il primo monumento nazionale dedicato ai caduti delle Forze di polizia, intitolato «L'Abbraccio», fatto realizzare dall'Associazione Argos Forze di polizia.

A ciò ha fatto seguito, anni dopo, la legge della regione Lazio 12 agosto 2020, n. 10, che ha istituito per il suo territorio «la giornata della memoria per gli appartenenti alle forze di polizia caduti nell'adempimento del dovere, vittime del terrorismo, della mafia e di ogni altra forma di criminalità, da celebrarsi ogni anno il 29 ottobre, data di istituzione della Direzione investigativa antimafia (DIA) che ha rappresentate al suo interno tutte le forze di polizia».

Il 29 ottobre del 2021 si è svolta la prima cerimonia di commemorazione, con la deposizione di una corona di alloro al monumento nazionale dedicato ai caduti delle Forze di polizia, alla presenza di autorità civili e militari.

La scelta di commemorare i caduti delle Forze dell'ordine il giorno 29 ottobre non è casuale: in questa data è stata istituita la Direzione investigativa antimafia (DIA), fortemente voluta da Giovanni Falcone e istituita solo dopo l'attentato di Capaci.

Il disegno di legge è costituito da tre articoli: l'articolo 1 ne detta le finalità, l'articolo 2 riconosce il giorno 29 ottobre quale Giorno dei caduti delle Forze di polizia, l'articolo 3 regola l'entrata in vigore del provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La Repubblica riconosce l'alto valore simbolico civile e morale degli appartenenti alle Forze di polizia a ordinamento civile e a ordinamento militare italiane caduti o feriti nell'adempimento del loro dovere all'interno del territorio nazionale.

Art. 2.

(Giorno dei caduti delle Forze di polizia)

1. Al fine di onorare il lavoro, l'impegno, la professionalità e il sacrificio dei soggetti di cui all'articolo 1 e di conservare la loro memoria, la Repubblica riconosce il giorno 29 ottobre di ogni anno quale Giorno dei caduti delle Forze di polizia.

2. In occasione del Giorno dei caduti delle Forze di polizia, la Presidenza del Consiglio dei ministri promuove e sostiene cerimonie, iniziative, incontri e momenti comuni di narrazione dei fatti e di riflessione, in particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, sugli avvenimenti occorsi ai soggetti di cui all'articolo 1.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

€ 1,00